

Clessidra Factoring S.p.A.

Piano di Sostituzione

adottato in caso di variazioni sostanziali o cessazione degli indici di riferimento
Art. 28 del Reg. (UE) 2016/1011 – BMR – Benchmark Regulation
Art. 118-bis del D.lgs. n. 385 del 1993 – TUB – Testo Unico Bancario

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

18 dicembre 2024

INDICE

1. Premessa e scopo.....	3
Obiettivi e struttura del documento	4
Aggiornamento del documento	4
2. Iter operativo.....	5
Monitoraggio e rilevazione.....	5
Esecuzione del Piano di Sostituzione.....	5
Individuazione dell'Indice Sostitutivo	6
Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	6
Applicazione dell'Indice Sostitutivo	6
Monitoraggio e aggiornamento del Piano di Sostituzione	6
3. Tabella Indici di Sostituzione	8

1. Premessa e scopo

In data 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011¹ (di seguito anche “Regolamento *benchmark*” o “BMR”) con l’obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, attraverso norme armonizzate comuni a tutti gli Stati membri e volte a garantire l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità degli indici usati come parametri di riferimento finanziari nell’Unione Europea (cd “*Benchmark*”²).

In particolare, l’art. 28 del BMR prevede l’obbligo, in capo agli enti vigilati che utilizzano un indice di riferimento, di redigere e mantenere solidi piani scritti che specificano le azioni che si intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito, designando altresì, all’interno dei piani stessi, ove possibile e opportuno, uno o più indici alternativi che possano essere utilizzati in sostituzione degli indici oggetto di cessazione o variazione sostanziale.

In conformità a tale disposizione, il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 ha modificato il D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – il “TUB”), introducendo a partire dall’11 gennaio 2024 l’articolo 118-bis “*Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento*”, che disciplina le modalità attraverso cui gli intermediari finanziari devono attuare i Piani di Sostituzione previsti nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito (in linea con quanto già previsto dalla Benchmark Regulation del 2016).

In applicazione del nuovo art. 118-bis del TUB, gli intermediari finanziari dovranno³:

- rendere nota alla clientela la pubblicazione sul proprio sito, anche per estratto, dei Piani di Sostituzione;
- adottare all’interno dei contratti indicizzati clausole di *fallback* robuste che consentano di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto;
- comunicare ai clienti l’introduzione delle clausole di *fallback* sui tassi di interesse, all’interno dei contratti dei prodotti indicizzati.

Altresì, in caso di cessazione di un indice di riferimento, ovvero di variazione sostanziale, gli intermediari sono tenuti a comunicare alla propria clientela, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento, l’indice sostitutivo cui si farà riferimento nel determinare l’importo da corrispondere in relazione allo specifico contratto finanziario.

Per conformarsi alle disposizioni normative introdotte dal Regolamento *Benchmark* e dall’art. 118-bis del TUB, Clessidra Factoring (di seguito anche la “Società”) ha adottato il presente documento che rappresenta il “Piano di sostituzione in caso di variazioni sostanziali o cessazione degli indici di riferimento” (di seguito “Piano di Sostituzione”).

¹ Regolamento (UE) 1011/2016 sugli indici di riferimento (c.d. “Regolamento Benchmark”), successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2021/168.

² Il benchmark è definito dal Regolamento BMR come “un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance”.

³ Gli intermediari finanziari sono tenuti ad adeguarsi alle norme introdotte dall’art. 118-bis entro il 10 gennaio 2025 (Cfr. Art. 3, comma 2, del D.lgs. 7 dicembre 2023, n. 207).

Obiettivi e struttura del documento

Il presente documento contiene il Piano di Sostituzione di Clessidra Factoring e descrive le attività di monitoraggio e rilevazione degli indici di riferimento e le azioni che la stessa intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

Aggiornamento del documento

Il presente documento, approvato dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica di Clessidra Factoring, entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione.

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente Piano di Sostituzione sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di trasparenza.

2. Iter operativo

L'iter operativo del Piano di Sostituzione è articolato nelle seguenti fasi:

Monitoraggio e rilevazione

La Società effettua un monitoraggio continuativo della normativa nazionale ed europea, del mercato e delle attività delle controparti di settore, al fine di rilevare casi di futura cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento utilizzati, che determinano l'attivazione del Piano di Sostituzione.

Si specifica che per "**variazione sostanziale**" di un indice di riferimento si intendono le c.d. "modifiche rilevanti" che impattano la metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice stesso (es. nel caso in cui un Amministratore di un indice decida di implementare una nuova metodologia che comporti un cambiamento sostanziale dell'interesse sottostante che l'indice intende misurare). Dunque, non rilevano le variazioni quantitative dell'indice dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del relativo parametro.

Per "**cessazione**" si intende il venire meno, in modo permanente o per un periodo di tempo indefinito, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo (ad es. l'Amministratore dell'indice).

Il Regolamento (UE) 2016/1011 prevede specifici eventi che possono portare alla sostituzione di un indice di riferimento. Questi eventi sono delineati nell'Articolo 23-ter, paragrafo 2, e si riferiscono principalmente a situazioni in cui un indice di riferimento non rispetta più determinati requisiti o quando l'Amministratore dell'indice annuncia la sua cessazione o liquidazione. Ecco i principali eventi:

1. **l'indice non rispecchia più il mercato o la realtà economica:**

- l'autorità competente dichiara pubblicamente o pubblica informazioni dichiarando che l'indice di riferimento non riflette più il mercato o la realtà economica sottostante; nel caso di un indice di riferimento critico, tale dichiarazione è fatta solo dopo che altre misure previste non sono riuscite a ripristinare la conformità dell'indice;

2. **la cessazione o liquidazione dell'indice:**

- l'Amministratore dell'indice, o una persona che agisce per conto dell'Amministratore, rende pubblica una dichiarazione in cui si annuncia che l'indice verrà liquidato ordinatamente, o cesserà; se un'autorità nazionale decide di designare uno o più sostituti per un indice di riferimento, tale sostituzione viene comunicata immediatamente alla Commissione e all'ESMA, e può essere applicata a tutti i contratti o strumenti finanziari che si riferiscono a tale indice, a meno che le parti non abbiano già concordato un diverso sostituto.

Esecuzione del Piano di Sostituzione

Nel momento in cui la Società viene a conoscenza della futura cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in uso, si adopera immediatamente per l'esecuzione delle attività necessarie a garantire un'ordinata transizione dall'indice originario applicato al contratto in essere all'indice sostitutivo.

Individuazione dell'Indice Sostitutivo

In caso di cessazione di uno o più indici di riferimento utilizzati nei contratti con la clientela, la Società applica, quale indice sostitutivo, l'indice individuato secondo i criteri definiti nel Piano interno di sostituzione e rappresentato nella Tabella riportata al paragrafo 3 (l'“Indice Sostitutivo”).

Nel selezionare tra i possibili indici alternativi l'Indice Sostitutivo, la Società tiene in considerazione, in via prioritaria, eventuali raccomandazioni fornite dall'Autorità Competente, dalle Banche Centrali, da eventuali associazioni di categoria o gruppi di lavoro appositamente costituiti (c.d. Working Group), ovvero dall'Amministratore stesso; in assenza di tali raccomandazioni, la Società individua esclusivamente indici che siano conformi al Regolamento *Benchmark*, ovvero il cui Amministratore o l'indice stesso siano presenti nel Registro ESMA così come previsto dall'art. 36 del Regolamento, e che siano coerenti in termini di natura, struttura, caratteristiche e diffusione sul mercato dell'indice in via di cessazione.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale degli indici di riferimento, consegua l'emanazione da parte della Commissione Europea o dell'Autorità di Vigilanza competente dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'Indice Sostitutivo presente in Tabella.

Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento

In conformità all'art. 118-bis comma 3, entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento, la Società trasmette in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, una comunicazione concernente l'indice sostitutivo contenente:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'indice sostitutivo da applicare, specificando la data di decorrenza;
- le modalità di sostituzione dell'indice.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

Applicazione dell'Indice Sostitutivo

Con riferimento al prodotto *factoring*, l'indice sostitutivo sarà applicato a decorrere dalla prima rilevazione dello stesso successiva alla cessazione/modifica dell'indice originariamente pattuito.

La Società procederà conseguentemente ad aggiornare il relativo sistema informativo, la documentazione contrattuale e di trasparenza a decorrere dell'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

Monitoraggio e aggiornamento del Piano di Sostituzione

La Società monitora costantemente la validità del Piano di Sostituzione degli indici di riferimento. In caso di variazioni normative, eventi legati alle condizioni di mercato, a modifiche organizzative o all'operatività aziendale, nonché all'introduzione di nuovi indici collegati a prodotti e servizi offerti, la Società provvede ad aggiornare il Piano stesso comunicando i relativi aggiornamenti alla clientela alla prima occasione utile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

Il Piano di Sostituzione è pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito internet della Società all'indirizzo www.clessidrafactoring.it.

Anche nel caso in cui la valutazione annuale non evidenzia la necessità di aggiornare il contenuto del Piano di Sostituzione, i clienti verranno informati con le stesse modalità e tramite rimando alla versione aggiornata del Piano di Sostituzione pubblicata sul sito internet della Società.

3. Tabella Indici di Sostituzione

Indice di riferimento	Amministratore Indice di riferimento	Indice sostitutivo	Amministratore Indice sostitutivo
EURIBOR	European Money Market Institute	EFTERM - Indice di riferimento amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI) basato sul tasso €STR. Nel caso in cui l'indice EFTERM non fosse disponibile, per qualsiasi ragione, Clessidra Factoring applica l'indice €STR Compounded amministrato dalla Banca Centrale Europea basato sul tasso €STR.	European Central Bank Institute

La Tabella non include il Tasso BCE come indice di riferimento, poiché rappresenta il tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Non si ritiene necessario identificare un indice sostitutivo dello stesso, considerando la scarsa probabilità che tale indice possa essere dismesso o subire una variazione sostanziale. Inoltre, data la sua rilevanza, anche qualora venisse cessato, un indice sostitutivo sarà presumibilmente determinato direttamente dall'Istituto centrale o attraverso un intervento legislativo specifico.

Se l'indice sostitutivo presente nella Tabella cessi di essere pubblicato, o subisca una variazione sostanziale, la Società si riserva il diritto di applicare un altro indice di riferimento equivalente, previa comunicazione al Cliente ai sensi della normativa vigente.